

Codice A1816A

D.D. 7 gennaio 2019, n. 20

L.R. n. 4/2009 art. 14 lett. c) e s.m.i. - D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 art. 2 comma 2 lett. c) e art. 6 s.m.i. Progetto relativo agli interventi selvicolturali nel lotto boschivo di proprietà comunale denominato "Cuneo 3" loc. Robert in comune di Roburent (CN). Proponente: Comune di Roburent (CN).

In data 22.11.2018 prot. n° 53926 è pervenuta dal comune di Roburent (CN) la richiesta di Autorizzazione n° 2018/43732 con allegato il progetto per la realizzazione dell'intervento selvicolturale così identificato "Progetto relativo agli interventi selvicolturali nel lotto boschivo di proprietà comunale denominato "Cuneo 3", in località Robert in comune di Roburent (CN).

In data 18.12.2018 prot. n° 59473 il tecnico progettista inviava delle integrazioni volontarie in merito alla tipologia dell'intervento previsto.

Agli elaborati progettuali ed integrativi sono allegati i seguenti documenti Relazione Forestale, Piedilista e Cartografie a firma del tecnico progettista, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi.

Il "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2015-2019" inserisce il comune di Roburent (CN) tra quelli a priorità alta ed al paragrafo 5.1.1 indica le "Prescrizioni per il rilascio e l'abbruciamento degli scarti derivanti da attività selvicolturali (L. R. n° 4/2009 e Reg. n° 8/R 2011 e s.m.i. – D.D. n° 392/2014).

La gestione delle superfici boscate di proprietà del comune di Roburent non sono regolamentate da un Piano Forestale Aziendale.

Il professionista, nella relazione di integrazione in data 18.12.2018 prot. n° 59454, indica che il popolamento di faggio ha un governo misto e che non potrà essere effettuato il taglio previsto dall'art. 27 del D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i., ma bensì un intervento di taglio di avviamento a fustaia ai sensi dell'art. 22 del D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i.

Così come indicato nella relazione di progetto, per consentire l'esbosco non si prevede l'apertura di nuova viabilità e/o la realizzazione di vie di esbosco.

Conclusa l'istruttoria di rito, effettuata esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza e sulla base delle indagini condotte dal tecnico e unicamente finalizzata a verificare la compatibilità dell'intervento con la normativa vigente, durante la quale non è stato possibile effettuare il sopralluogo in campo, l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto della normativa vigente e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTO il D. Lgs. n° 34 del 03.04.2018;

VISTO l'art. 14 lett. c) della L. r. n. 4 del 10/02/2009 s.m.i.;

VISTO il Regolamento di attuazione dell'art. 13 della L. R. n. 4 del 10/02/2009 s.m.i., D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 art. 2 comma 2 lett. c) e art. 6 s.m.i.;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO l'art. 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23;

determina

di autorizzare, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza sulla base delle indagini condotte dal professionista ed ai sensi della L.R. n. 4/2009 art. 14 e s.m.i. e del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 art. 2 comma 2 lett. c) e art. 6 s.m.i., l'istanza di autorizzazione n° 2018/43732 riferita al "Progetto relativo agli interventi selvicolturali nel lotto boschivo di proprietà comunale denominato "Cuneo 3" in località Robert nel comune di Roburent (CN) che interesserà così come indicato nella richiesta di autorizzazione i terreni iscritti al N.C.T. del comune di Roburent (CN), ai mappali n° 14 e n° 13 per una superficie totale di ha 2,10, secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali ed integrativi citati in premessa, agli atti del Settore Tecnico Regionale di Cuneo, rispettando le seguenti prescrizioni:

1. l'intervento dovrà essere effettuato sulla superficie indicata nelle planimetrie allegate al progetto ed alle integrazioni ed essere conforme agli stessi;
2. sarà cura del Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto presentato rispettando e facendo rispettare quanto indicato nella presente autorizzazione e nel D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i. e per quanto non espresso, le prescrizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
3. eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali, che si intendono qui richiamati come prescrizioni obbligatorie e vincolanti dovranno essere preventivamente autorizzate;
4. il quantitativo della massa legnosa interessata dall'intervento di taglio non dovrà superare quanto indicato nel progetto, potranno essere tagliate esclusivamente le piante martellate e quelle segnate;
5. il quantitativo della massa legnosa minimo da rilasciare dovrà essere quello indicato nel progetto, nel caso in cui tale indice non dovesse essere raggiunto si dovrà provvedere a tagliare un minor numero di piante;
6. le piante dovranno essere rilasciate in modo tale da mantenere e garantire la protezione del versante da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico quali erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti del manto nevoso. Sarà cura del Progettista/Direttore dei Lavori valutare se sia necessario mantenere una copertura maggiore e/o predisporre l'eventuale rilascio di piante atterrate e quant'altro necessario per evitare i fenomeni sopra indicati;
7. lo stoccaggio provvisorio di tutto il materiale di risulta e dei residui legnosi, dei rami, dei cimali non dovrà interessare aree esterne e dovrà essere posto ad una distanza di sicurezza da corsi d'acqua in genere, impluvi, opere di regimazione idraulica come pure da alvei attivi e sensibili alla dinamica torrentizia;
8. gli scarti di lavorazione dovranno essere trattati così come indicato nell'art. 33 (Scarti di lavorazione) del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;
9. durante le operazioni di taglio ed esbosco si dovrà porre la massima attenzione a non danneggiare la rinnovazione e le ceppaie presenti;
10. in corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato lo scarico, il rotolamento di materiale terroso, roccioso, ceppaie, tronchi e quant'altro verso valle;
11. ai sensi dell'art. 6 comma 5 del D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i. non essendoci un piano pluriennale di taglio l'Autorizzazione regionale avrà validità di tre anni;
12. dovranno essere osservate le indicazioni contenute nel "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2015-2019" al paragrafo 5.1.1 che fissa le "Prescrizioni per il rilascio e l'abbruciamento degli scarti derivanti da

attività selvicolturali (L. R. n° 4/2009 e Reg. n° 8/R 2011 e s.m.i. – D.D. 392/2014) e per quanto non indicato ciò che è contenuto nel testo del documento;

13. dovranno essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza;

14. si dovrà rispettare quanto indicato all'art. 34 (Chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali) del D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;

15. ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i. entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento è trasmessa, alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico Regionale di Cuneo, Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo la “Dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori”, redatta da un tecnico forestale abilitato.

La presente Autorizzazione è resa esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza e sulla base delle indagini condotte dal tecnico progettista e non si riferisce ad aspetti connessi alla corretta funzionalità dell'intervento, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

La presente Autorizzazione non esonera dall'obbligo di dotarsi di ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria in applicazione della normativa vigente.

La presente Determinazione di Autorizzazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

Avverso la presente Determinazione di Autorizzazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

Il funzionario estensore
Dott. For. Alessandro Turco

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Graziano VOLPE